

3°) Valori di riscatto, in caso di cessazione dal servizio, determinati come appresso:

a) per la parte assicurativa, l'intero ammontare della riserva matematica netta con un minimo pari, per i contratti a premio unico, al premio unico stesso; per i contratti a premio annuo, se trattati della Tariffa T.P., al cumulo dei premi pagati; se trattati delle altre Tariffe (Mista, C. S. e C.) all'80% del cumulo dei premi pagati per la Mista e all'85% per le Tariffe C. S. e C., limitatamente però per quelle reultime ad un numero di riscatti non superiori, in ciascun quinquennio, al 15% delle polizze relative in vigore all'inizio del quinquennio stesso;

b) per la parte semplicemente finanziaria il montante costituito al momento del riscatto.

4°) Riduzione al 2.50% degli interessi di pagamento mensile del premio;

5°) Riduzione del costo polizza a L. 1.

6°) Albuono del diritto di quietanza e dell'eventuale soprapprezzo donna.

Il Consiglio prende atto e delibera di ratificare la suddette operatione.